

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

27° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

Presidenza del vice presidente SENESE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(320) *DE LUCA Michele: Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato*

(401) *PREIONI: Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare*

(840) *DIANA Lino e COVIELLO: Interpretazione autentica degli articoli 574 e*

576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato

(1800) *Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 10
CENTARO (<i>Forza Italia</i>), relatore alla Commissione	2, 6
CIRAMI (<i>CCD</i>)	2
PREIONI (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>) ..	2, 6
SCOPELLITI (<i>Forza Italia</i>)	2

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(320) DE LUCA Michele: *Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato*

(401) PREIONI: *Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare*

(840) DIANA Lino e COVIELLO: *Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato*

(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato», d'iniziativa del senatore De Luca Michele; «Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare», d'iniziativa del senatore Preioni; «Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato», d'iniziativa dei senatori Diana Lino e Coviello e «Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai».

Prego il senatore Centaro di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

PREIONI. Signor Presidente, desidero che risulti agli atti il mio sconcerto per la decisione di trattare in sede deliberante i disegni di legge al nostro esame. Mi domando se si sia trattato di una scelta di questa Commissione o meno.

SCOPELLITI. Mi associo alle rimostranze del senatore Preioni.

CIRAMI. Il Regolamento del Senato prevede che il Presidente può assegnare i disegni di legge alle Commissioni in sede deliberante; chi lo desidera può anche protestare, ma questo è il Regolamento.

PRESIDENTE. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Centaro.

CENTARO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ad esaminare una materia tra le più spinose poichè l'esecuzione immobiliare è il punto terminale della risposta giurisdizionale fornita dallo Stato alle istanze di giustizia. A fronte della du-

rata eccessiva dei procedimenti civili l'attesa degli aventi diritto viene frustrata ulteriormente dalle procedure esecutive immobiliari, che sono farraginose, durano nel tempo e difficilmente riescono a far recuperare al soggetto il credito vantato; in particolar modo quello riconosciuto dalla decisione giurisdizionale.

La *ratio* che sottende i disegni di legge al nostro esame, in particolare quello di iniziativa governativa e quello presentato dal senatore Preioni (abbastanza simili tra loro), è rappresentata dalla necessità dello snellimento e della velocizzazione delle procedure. Le procedure esecutive vengono considerate, per certi versi, attività di carattere più amministrativo (per lo meno in determinati passaggi) che giurisdizionale; vi è d'altronde anche una corrente dottrina, rappresentata dai professori Vaccarella e Proto Pisani, che indirizza verso la degiurisdizionalizzazione della procedura esecutiva proprio per far sì che il giudice non venga impegnato oltre il consentito in tale attività e che essa non venga enfatizzata oltre il giusto mediante l'attribuzione della connotazione di attività giurisdizionale che renderebbe necessaria la presenza del giudice.

È necessario inoltre tenere presente la delega che viene conferita ai notai nell'attività esecutiva e che trova il suo fondamento negli articoli 786 e 788 del codice di procedura civile, in tema di scioglimento di comunioni e conseguente vendita di immobili.

Si è quindi pervenuti all'applicazione analogica di tali disposizioni nel settore dell'esecuzione immobiliare e, quindi, ad una delega ai notai di tale attività.

Passo ora ad esaminare partitamente i singoli disegni di legge, iniziando dal n. 1800, d'iniziativa governativa, sul quale è stato espresso il nulla osta dalla Commissione bilancio. L'articolo 1 modifica il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e riguarda l'inizio della procedura esecutiva, in particolare la documentazione da allegare all'istanza di vendita. Con la proposta avanzata viene giustamente eliminata la presentazione del certificato del tributo diretto; questo, infatti, a seguito della riforma tributaria, è stato inglobato nei redditi fondiari e quindi nell'Irpef e nell'Ilor. L'articolo 1 è certamente una norma utile ad accelerare le procedure poichè, invece di richiedere la presentazione di tutta la varia documentazione, dispone che di essa si possa occupare il notaio, aduso a tale attività e pertanto sollecito, limitandosi a richiedere che questi presenti una certificazione attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Deve essere sottolineato che, poichè questa documentazione serve all'identificazione del bene da sottoporre alla vendita, è evidente che essa dovrà essere estremamente precisa ed individuare in termini esatti l'immobile in oggetto, quasi fosse una fotografia della documentazione richiesta dall'attuale secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile. In tale materia si inserisce la problematica – cui accennerò in conclusione – relativa ai costi connessi alla certificazione notarile.

L'articolo 1 consente, quindi, una velocizzazione della procedura.

L'articolo 2 è la norma centrale e prevede esplicitamente la delega al notaio (in conformità alla prassi attuale, instauratasi con riferimento

agli articoli 786 e 788 del codice di procedura civile e alla loro applicazione analogica), attribuendogli il ruolo di ausiliario del giudice secondo l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'articolo 591-*bis*, introdotto dal disegno di legge n. 1800.

Il numero 1) di tale elenco stabilisce che il notaio provvede «alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice». Tale previsione pone un primo problema: generalmente la vendita avviene dopo l'individuazione del valore dell'immobile (ottenuta, ovviamente, anche grazie al ricorso a consulenti tecnici) ed infatti nel provvedimento di vendita viene indicato tale valore e su di esso si stabiliscono la base d'asta ed i successivi rincari nel corso dell'asta stessa. L'inversione temporale determinata dalla norma proposta appare quindi impropria, perchè è evidente che il valore dell'immobile deve essere determinato preventivamente; aggiungo inoltre che non deve essere dimenticato che, anche se il giudice ha nominato un consulente tecnico, egli, quale *peritus peritorum*, può sempre modificare il valore indicatogli, ove esso non sia conforme alla realtà.

Ciò non rientra nei poteri del notaio, che funge in questo caso da ausiliario del giudice; attribuire questa delega significherebbe, pertanto, affidare la determinazione del valore dell'immobile e della relativa vendita esclusivamente al consulente tecnico, senza che un organo giurisdizionale possa apportarvi modifiche.

La determinazione del valore dell'immobile è un momento essenziale del procedimento poichè non devono essere tutelati soltanto i diritti dei creditori ma anche quelli del debitore, che potrebbe, con un congruo valore dell'immobile, ricevere un residuo dalla vendita e dal soddisfacimento dei diritti dei creditori.

Il numero 2 dell'articolo 2 prevede: «... ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508 del codice di procedura civile» che così recita: «Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore...».

Questa autorizzazione può essere concessa esclusivamente dal giudice dell'esecuzione poichè perviene a seguito di un esame di carattere tipicamente giurisdizionale della convenienza all'assunzione del debito e, soprattutto, della valutazione dei diritti dei creditori e della convenienza per l'aggiudicatario. Tale potere non può, pertanto, essere delegato ad un organo esecutivo ma riservato alla potestà giurisdizionale poichè, in caso di autorizzazione, sono messi in discussione i diritti delle parti in causa.

Il numero 3 dell'articolo 2 velocizza la procedura perchè evita che sia il giudice ad interessarsi nuovamente di adempimenti cui il notaio può facilmente provvedere, quali le offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 ed il versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, comma secondo.

Resta però il problema relativo alla valutazione dei diritti dei creditori e del debitore per quanto attiene all'articolo 585, comma secondo, che così recita: «Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice della esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti».

Questo compito deve essere riservato all'attività del giudice e non a quella del suo ausiliare; altrimenti, è necessario attribuire a quest'ultimo una valenza superiore, oltrepassando gli obiettivi che la legge si prefigge.

Al numero 4) viene delegata al notaio «... la fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;».

Si tratta di un'attribuzione di poteri di controllo veramente folti poichè influiscono notevolmente sui diritti delle parti, sia sotto il profilo della decadenza degli aggiudicatari, sia per quanto attiene alla istanza di assegnazione; questo costituisce un momento veramente importante perchè, generalmente, il decreto di trasferimento è un atto consequenziale.

Una così ampia attribuzione di valutazioni al notaio, in cui entrano in gioco i diritti delle parti, esula dall'ambito dei poteri propri di un ausiliare; tanto più che, per quanto riguarda l'assegnazione ed il successivo decreto di trasferimento, è possibile addirittura che il giudice possa anche non pervenire al decreto di trasferimento, malgrado l'istanza di assegnazione o l'aggiudicazione, in caso di notevole differenza tra il valore di assegnazione e quello reale dell'immobile. Lo stesso discorso vale per l'articolo 591: ci si rende facilmente conto di come il provvedimento possa essere condizionato da pressioni quando si tratti di grossi patrimoni. Quindi, deve essere assolutamente espresso da un organo pubblico terzo, del tutto indipendente. Anche su questa delega, pertanto, sussistono delle perplessità.

Il numero 5) delega il notaio: «alla esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;».

Il numero 6) delega il notaio: «alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596».

Tali compiti possono essere delegati ad un ausiliare e velocizzano la procedura; quindi, in ordine ad essi, non posso che esprimere un parere favorevole.

Il successivo capoverso del medesimo articolo attiene ad un'attività esclusivamente procedurale, quindi attribuibile al notaio, anche se l'indicazione del prezzo di vendita dovrebbe comunque essere data inizialmente dal giudice e non successivamente dal notaio.

Per quanto riguarda la delega al notaio per la redazione del verbale d'incanto e l'avviso del tempestivo versamento del prezzo, il mio parere è favorevole perchè costituiscono attività esecutive ordinarie.

Successivamente, si delega al notaio la predisposizione del decreto di trasferimento e la trasmissione al giudice dell'esecuzione del relativo fascicolo; si tratta di un atto puramente materiale. Se è considerato effettivamente tale, il giudice potrà anche non procedere al decreto di trasferimento o apportarvi le modifiche che ritiene opportune.

La predisposizione del decreto di trasferimento, se è valutata come attività meramente esecutiva, non crea problemi di alcun genere; se però il decreto dovesse essere considerato condizionante nei confronti del giudice e, quindi, tale da limitarne il potere discrezionale, si creerebbe a tutta evidenza qualche problema. La predisposizione del decreto di trasferimento, infatti, è il punto finale della procedura e ne comporta il controllo complessivo. Inoltre, può non essere una attività dovuta, in virtù della possibilità riconosciuta al giudice di non far luogo al trasferimento, malgrado la legittimità di tutta la procedura e l'avvenuta assegnazione, sulla base di una eccessiva differenza tra il ricavato e il valore dell'immobile. Ove mai il decreto di trasferimento fosse un atto dovuto, il giudice dell'esecuzione diventerebbe in sostanza un passacarte del notaio e non ritengo che ciò possa essere utile ai fini della tutela dei diritti in questione.

Il sesto comma dell'articolo 591-*bis*, così come introdotto dall'articolo 2, riguarda le somme versate dall'aggiudicatario e non può che essere salutato favorevolmente. Esso recita: «Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice». La previsione è molto utile perchè, a fronte dei notevoli importi che possono essere immobilizzati per un certo periodo, è giusto che gli interessati, pur non guadagnando o lucrando, quanto meno non subiscano una perdita a causa di depositi infruttiferi. Spesso infatti le somme - e, ripeto, può trattarsi anche di grossi importi - rimangono bloccate per lungo tempo mentre sarebbe utile che potessero fruttificare in modo da non fare perdere agli interessati la possibilità almeno di mantenere nell'intertempo al proprio denaro il suo potere d'acquisto.

PREIONI. Questo è un problema che andrebbe risolto.

CENTARO, *relatore alla Commissione*. Come dicevo, per ragioni temporali o di procedura, frequentemente le somme rimangono bloccate anche per uno o due mesi ed è giusto allora che coloro cui spettano possano, se non ricavarne una rilevante fruttificazione (non ipotizzabile in un tale periodo) almeno mantenerne il potere d'acquisto. In tal senso, si motiva il favore che si può attribuire al sesto comma, che consente il deposito delle somme presso un istituto di credito.

Il settimo comma dell'articolo 591-*bis*, così come introdotto dall'articolo 2, contiene una norma di chiusura, che non contrasta con i poteri più o meno ampi delegati ai notai e che demanda in ogni caso al giudice dell'esecuzione i provvedimenti di cui all'articolo 586 del codice di procedura civile in materia di trasferimento dell'immobile espropriato. Essi per svolgersi con ampiezza di poteri, non devono soffrire della limitazione di cui si parlava in precedenza.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 1800 introduce nel codice di procedura civile l'articolo 591-*ter*, in tema di ricorso al giudice dell'esecuzione. Il primo comma non può che essere salutato favorevolmente, in quanto individua nel magistrato il titolare delle controversie che insorgono. Le fattispecie previste in tale comma sono due: l'insorgenza di difficoltà di natura generica; in tal caso il notaio delegato si rivolge al giudice dell'esecuzione, che provvede con decreto. Il reclamo delle parti e degli interessati al giudice dell'esecuzione, dà avvio ad una cognizione svolta separatamente su richiesta delle parti. In entrambi i casi, il ricorso al giudice è certamente utile sia perchè determina una giurisdizionalizzazione delle decisioni, sia perchè questi analogamente interviene in tutte le altre occasioni in cui si verifichi una difficoltà nell'esecuzione; non soltanto quindi nella procedura esecutiva ma anche nei procedimenti di urgenza. In tutti questi casi vi è sempre la possibilità per l'ufficiale giudiziario, al quale in questa occasione corrisponde il notaio delegato, di ricorrere al magistrato che può risolvere le difficoltà di interpretazione delle norme e quelle di carattere pratico. È giusto d'altronde lasciare alle parti e a tutti gli interessati la possibilità di proporre un reclamo che, a tutta evidenza, si configura come rivolto nei confronti dell'attività concreta di svolgimento della procedura esecutiva.

In verità, crea qualche problema il secondo comma, che non si lega bene con il primo. Esso recita: «Avverso gli atti del notaio delegato è sempre proponibile opposizione agli atti esecutivi a norma dell'articolo 617». Si presume che il reclamo che le parti e gli interessati possono proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, a norma del primo comma, debba attenersi ad atti procedurali che sono stati svolti dal notaio, quale delegato del giudice; non si comprende allora come si possano legare i due commi dell'articolo 591-*ter*, che sembrano intersecarsi o addirittura sovrapporsi tra loro.

A tale proposito, deve anche essere considerato che l'attività del notaio è quella di un ausiliare del giudice. Mentre normalmente l'attività di opposizione agli atti esecutivi è rivolta nei confronti di singoli atti (titolo esecutivo, precetto o altri) provenienti dalle parti, l'articolo 591-*ter* prevede un reclamo, assimilato all'opposizione agli atti esecutivi, contro attività svolte dall'ausiliare del giudice e soprattutto sovrapposto al possibile ricorso mediante reclamo di cui al primo comma dello stesso articolo. Una maggiore diversificazione delle fattispecie sarebbe quanto mai utile.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 1800 inserisce l'articolo 179-*bis* fra le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale nuovo articolo, che ci riporta alla problematica dei costi cui avevo accennato all'inizio, è una disposizione certamente utile giacchè prevede la determinazione annuale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, della misura dei compensi dei notai per le attività svolte. Bisogna però valutare tale norma alla luce della realtà concreta. L'attività esecutiva difficilmente riesce a far pervenire al creditore l'importo del diritto riconosciuto poichè le somme ottenute mediante la procedura esecutiva vengono gravate dalle spese processuali ed in particolare dalle spese per i consulenti tecnici e gli ufficiali giudi-

ziari. L'attribuzione alla massa liquidata di un ulteriore peso quale l'onorario del notaio, giusto perchè questi ha svolto i suoi compiti, può costituire un'ulteriore frustrazione e limitazione dei diritti dei creditori. Se vogliamo quindi mantenere l'impianto normativo, che ha una sua validità perchè estremamente utile per dare un colpo di acceleratore alle procedure esecutive, per decongestionare l'attività dei giudici dell'esecuzione e per far sì che questi possano essere addetti anche ad altre attività, sarebbe altrettanto utile che la funzione svolta dall'ausiliare del giudice, piuttosto che gravare sull'importo ricavato potesse essere sostenuta dallo Stato; ad esempio, dal Ministero di grazia e giustizia. Questo è solo uno spunto di riflessione; quello che mi preme sottolineare è che il compenso notarile aggraverebbe ulteriormente la situazione, limitando notevolmente se non addirittura vanificando l'attività ed il recupero del credito.

L'articolo 5 introduce l'elenco dei notai di ciascun circondario, delegabili alle operazioni di vendita con incanto; ciò sarebbe di grande utilità, anche se si potrebbe correre il rischio di avere una cerchia alquanto ristretta di nomi disponibili.

Il disegno di legge n. 401, d'iniziativa del senatore Preioni, è molto simile a quello governativo.

L'articolo 1 - che prevede la sostituzione della documentazione richiesta con un certificato notarile - ricalca lo spirito del precedente disegno di legge; per cui valgono le considerazioni favorevoli sull'accelerazione dei procedimenti e le critiche sui costi e sull'identificazione perfetta dell'immobile.

L'articolo 2 (numero 1) delega il notaio «alla determinazione del valore dell'immobile, tramite, se del caso, l'ausilio di un esperto da lui designato;». Le obiezioni in questo caso sono di maggiore rilevanza, rispetto a quelle precedenti. Sarebbe, infatti, lo stesso notaio a designare il consulente tecnico, che non credo possa prestare giuramento all'ausiliare del giudice; ciò comporterebbe notevoli conseguenze sulla determinazione del valore dell'immobile. Ribadisco, pertanto, l'opportunità di una preventiva determinazione del valore dell'immobile da parte del giudice, affinché all'ausiliare pervenga un documento già predisposto.

L'articolo 2 (numero 2) delega il notaio a provvedere «all'autorizzazione all'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 508;». Valgono per questo le stesse considerazioni precedentemente espresse.

L'articolo 2 (numero 3) tende ad accelerare le procedure; quindi il mio giudizio è positivo. Però, per quanto attiene le ipotesi di cui all'articolo 585, comma 2, valgono le stesse obiezioni richiamate in precedenza.

Per quanto attiene al numero 4) del medesimo articolo, valgono le stesse considerazioni espresse sull'attribuzione di determinanti poteri di controllo sull'istanza di assegnazione.

Le indicazioni contenute nei numeri 5) e 6) sono utilissime perchè snelliscono la procedura e rispondono pienamente agli obiettivi che la legge si propone.

Circa il capoverso successivo, valgono le considerazioni favorevoli espresse precedentemente, anche se resta insoluto il problema dell'indicazione preventiva del prezzo di vendita.

Sono successivamente specificate tutte le attività (quelle che ai sensi dell'articolo 576 e seguenti vanno compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione) che possono essere effettuate presso lo studio del notaio delegato; in ordine all'indicazione del luogo ove si svolgono le attività procedurali, il mio parere è favorevole.

Non ritengo possibile però attribuire ad un ausiliare dei poteri (propri del giudice dell'esecuzione) di assegnazione, di decadenza dall'aggiudicazione che attengono all'esame ed al controllo della procedura; considerato che possono avere un margine, ancorchè minimo, di discrezionalità.

Valgono le stesse perplessità già espresse, laddove si stabilisce che: «Avvenuto il versamento, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non si faccia luogo all'assegnazione...». Il decreto di trasferimento – ove esso possa essere condizionato da attività pregressa o sia comunque modificato l'esercizio del controllo sull'esito della procedura – deve restare riservato al giudice dell'esecuzione, che esercita la funzione giurisdizionale.

L'articolo 591-ter indica chiaramente il titolare della soluzione della controversia. Sono favorevole a quanto previsto dal numero 1), che stabilisce che «il notaio può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, ove insorgano difficoltà; il giudice provvede con decreto;». Resta però insoluto il problema della sovrapposizione tra opposizione agli atti esecutivi ed alle attività procedurali laddove viene stabilito al numero 2) che «le parti e gli interessati possono proporre reclamo contro l'operato del notaio con ricorso al giudice dell'esecuzione» e laddove è stabilito, al numero 3), che «contro gli atti del notaio è proponibile opposizione ai sensi dell'articolo 617».

Il disegno di legge n. 320, d'iniziativa del senatore De Luca Michele, è sotteso nel suo articolo unico dalla medesima *ratio* indicata nei disegni di legge nn. 1800 e 401, in ordine alla sostituzione della documentazione richiesta con la certificazione notarile; pertanto il mio parere è conforme a quello espresso in precedenza.

Desti molte perplessità il disegno di legge n. 840, d'iniziativa dei senatori Diana Lino e Coviello, perchè reca una norma interpretativa a mio parere del tutto inutile. Gli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, richiamati dall'articolo unico del disegno di legge in questione, infatti, non escludono assolutamente che un istituto di credito possa essere depositario delle somme provenienti dalla vendita dell'immobile pignorato. Deve, inoltre, essere sottolineata la necessità che sia lasciata al giudice la possibilità di valutare quale possa essere l'ente depositario di tali somme attraverso un esame, riservato totalmente alla sua discrezionalità, che tenga conto di tutti gli elementi quali, fra gli altri, l'ammontare delle somme e i tempi

previsti per la procedura. Ritengo, pertanto, inutile il disegno di legge n. 840.

Concludo la mia velocissima panoramica, rilevando che certamente i disegni di legge al nostro esame potranno essere utili e condurre ad una velocizzazione dell'attività esecutiva. Non si deve però correre il rischio di un ampliamento dei poteri dell'ausiliare del giudice, che devono essere ben valutati e derivare da una delega utile ad attuare la *ratio* che sottende i disegni di legge stessi; ciò senza arrivare ad attribuire potestà di controllo e di valutazione che, incidendo sui diritti dei creditori e del debitore, hanno rango giurisdizionale e certamente non sono delegabili all'attività di un organo ausiliare del giudice.

A fronte, quindi, di una valutazione sostanzialmente favorevole dei disegni di legge al nostro esame, permangono alcuni dubbi che sono certo potranno essere superati nell'ambito della discussione generale e con la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Centaro che si è sobbarcato la fatica della relazione e rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

